

STATUTO ASSOCIAZIONE “ACCOGLIENZA DELLA VITA”

TITOLO I

COSTITUZIONE - DURATA – FINALITÀ

Art. 1: COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione denominata “ACCOGLIENZA DELLA VITA”

Art. 2: DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è stabilita al 31.12.2118, potrà essere comunque anticipatamente sciolta o prorogata con semplice delibera dell'Assemblea dei soci.

Art. 3: SEDE SOCIALE

L'Associazione ha sede nella Repubblica di San Marino, presso il domicilio del Presidente eletto.

Art 4: ADESIONE AD ALTRI ORGANISMI

L'Associazione, nell'ambito dei propri fini, potrà aderire ad altri organismi nazionali e internazionali di qualsiasi genere che abbiano scopi analoghi al proprio.

Art. 5: SCOPO SOCIALE

L'Associazione “ACCOGLIENZA DELLA VITA” è caratterizzata dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative. L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione “ACCOGLIENZA DELLA VITA” ha come oggetto sociale:

La promozione di una cultura accogliente della vita e del rispetto della dignità umana.

L'Associazione si propone di promuovere, difendere e tutelare il diritto alla vita di ogni essere umano dal concepimento alla morte naturale, come fondamento di tutti gli altri diritti.

L'Associazione si ispira al principio della sacralità della vita e della solidarietà.-----

L'Associazione ha inoltre lo scopo di offrire un concreto sostegno sul piano consultivo ed operativo a coloro che si trovino in difficoltà per la loro testimonianza e l'impegno a favore della vita.-----

Per il raggiungimento dei predetti fini, l'Associazione si propone di interloquire liberamente e criticamente con le istituzioni politiche e giurisdizionali, di intervenire nei dibattiti e, più in generale, ovunque sia posto in discussione il principio della sacralità e intangibilità della vita umana.-----

L'Associazione, inoltre, promuove la collaborazione con le altre organizzazioni che perseguono finalità consimili e propone iniziative comuni per la riaffermazione della cultura della vita come universale espressione di civiltà.-----

L'Associazione si propone di promuovere altresì convegni, incontri, dibattiti, iniziative culturali, formative, sociali, campagne di informazione e sensibilizzazione, forum sulla rete, interventi su tutti i mezzi di informazione, televisivi, radiofonici, giornalistici.-----

-----TITOLO II-----

-----SOCI-----

Art. 6: SOCI-----

Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi, senza distinzione di nazionalità e cittadinanza, fermo restando che la maggioranza degli associati deve essere residente nella Repubblica di San Marino.-----

Art. 7: CATEGORIE DI SOCI-----

Nell'Associazione si distinguono Soci fondatori, Soci ordinari, Soci onorari. Sono Soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Il Consiglio

Direttivo ha tuttavia facoltà di assimilare alla categoria dei Soci Fondatori altri Soci che acquisiscono le medesime prerogative. Sono Soci Ordinari tutti coloro la cui domanda di adesione è stata accolta e che sono in regola con il versamento delle quote associative. Sono Soci Onorari personalità che si sono particolarmente distinte nella collaborazione e nel sostegno delle attività dell'Associazione e come tali ammessi dal Consiglio Direttivo. Questi ultimi sono esonerati dalle quote associative. La distinzione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli associati stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.-----

Art. 8: QUOTE ASSOCIATIVE-----

Le quote associative vengono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo. Possono essere stabilite quote differenziate per le diverse categorie dei Soci. E' facoltà del Consiglio Direttivo stabilire quote d'ingresso per i nuovi Soci da destinare a incremento del patrimonio sociale, nonché quote straordinarie per realizzare o finanziare specifiche iniziative.-----

Art. 9: AMMISSIONE DEI SOCI-----

Per essere ammesso in qualità di Socio, deve essere presentata apposita domanda d'iscrizione dal Candidato, accompagnata dalla quota associativa in vigore nell'anno in cui viene richiesta l'iscrizione. La domanda d'iscrizione vale quale dichiarazione di conoscenza e accettazione da parte del richiedente dello Statuto e degli eventuali regolamenti dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera riguardo all'ammissione, senza obbligo di motivazione, nella prima seduta utile successiva alla data di presentazione della domanda. Nel caso di non ammissione, le quote anticipate verranno retrocesse al Candidato non ammesso.-----

Art. 10: RECESSO DEL SOCIO-----

Il Socio potrà recedere dall'associazione in ogni momento, presentando lettera di recesso al Presidente che ne darà comunicazione al Consiglio Direttivo.-----

Art. 11: ESCLUSIONE DEL SOCIO-----

Il Consiglio Direttivo – qualora constatato se ricorrono i motivi che a norma di legge e del presente Statuto ne legittimano l'esclusione – potrà conseguentemente deliberare nell'interesse dell'Associazione, senza obbligo di motivazione e con giudizio inappellabile e insindacabile l'esclusione del Socio che:-----

- senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione, ivi compreso il caso d'insolvenza che si dovesse protrarre oltre i tre mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento delle quote associative;-----
- non osservi le disposizioni contenute nello Statuto o negli eventuali regolamenti dell'Associazione, oppure le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali competenti;-----
- in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'Associazione oppure fomenti dissidi disordini tra soci;-----
- per ogni altro grave motivo, secondo il comune buon senso ritenuto tale dal Consiglio Direttivo.-----

Art. 12: EFFETTI DELLA PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO-----

La perdita della qualifica di Socio determina l'immediata sospensione di ogni e qualsiasi forma di servizio e di assistenza e la decadenza da ogni diritto acquisito. In ogni caso la perdita della qualifica di Socio non compete all'ex Socio, o ai suoi aventi diritto,

liquidazione di somma alcuna, anche con riferimento agli eventuali conferimenti alle quote versate e al patrimonio sociale, qualora non versate a titolo di prestito (comunque e sempre infruttifero), qualora sussistesse la discriminazione di tale titolo mediante specifico contratto o specifica causale di versamento.-----

-----TITOLO III-----

-----PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI-----

Art. 13: PATRIMONIO SOCIALE-----

Il patrimonio sociale è costituito dal patrimonio netto, che è variabile ed è formato dalle eventuali quote d'ingresso versate dai Soci e da ogni e qualsiasi somma provenga all'Associazione a tale titolo, dalla riserva ordinaria, formata con gli avanzi di gestione, da eventuali riserve straordinarie, da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.-----

Art. 14: MEZZI FINANZIARI-----

I mezzi dell'Associazione sono costituiti dalle quote sociali ordinarie o straordinarie, dalle quote *una tantum* richieste per il sostegno da specifiche iniziative, dai corrispettivi per gli eventuali servizi a domanda individuale, da sponsorizzazioni, da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie, dai proventi delle iniziative sociali, dalle offerte dei Soci e dei terzi per specifiche iniziative benefiche.-----

-----TITOLO IV-----

-----ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO-----

Art. 15: ESERCIZIO SOCIALE-----

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio decorre dalla data di costituzione al 31 dicembre dell'anno medesimo.-----

Art. 16: BILANCIO-----

Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce. E' fatto divieto di distribuzione degli utili fra i soci. Durante l'esistenza dell'Associazione le riserve non sono ripartibili fra i soci. Eventuali prestiti dei Soci all'Associazione sono infruttiferi. Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato, in modo tale che gli associati possano prenderne visione.-----

-----**TITOLO V**-----

-----**ORGANI SOCIALI**-----

Art. 17: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE-----

Sono organi dell'Associazione:-----

- l'Assemblea dei Soci;-----
- il Consiglio Direttivo;-----
- il Presidente;-----
- il Vicepresidente;-----
- il Segretario;-----
- il Tesoriere.-----

Art. 18: Assemblea dei Soci-----

L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta all'anno per convocazione del Presidente, o su richiesta di almeno 1/4 (un quarto) dei soci, a seguito di convocazione da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata, ovvero mediante ogni altra forma di

corrispondenza che certifichi l'avvenuta consegna a ciascun destinatario di tale convocazione.-----

L'assemblea dei Soci può avvenire anche a distanza mediante l'impiego di sistemi di videoconferenza.-----

Possono validamente partecipare all'Assemblea ad esprimere il proprio voto in tale ambito coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno quindici giorni.-----

L'Assemblea delibera i bilanci annuali, elegge i componenti del Consiglio Direttivo, stabilisce le linee di attività dell'Associazione.-----

I temi da dibattere in ogni Assemblea devono essere esattamente indicati nell'avviso di convocazione da inviarsi almeno dieci giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea medesima.-----

L'Assemblea straordinaria si riunisce con le stesse modalità di quella ordinaria per la modifica dello Statuto o per altre motivate circostanze.-----

Art. 19: RIUNIONI ASSEMBLEARI-----

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, si costituiscono validamente in prima convocazione con la presenza della metà più uno (50%+1) degli associati in regola con il pagamento della quota associativa e benemeriti. E, in seconda convocazione, da effettuare almeno un'ora dopo la prima, con la presenza di un qualsiasi numero di Soci aventi diritto.

Ogni Socio può rappresentare per delega scritta alle Assemblee non più di due aventi diritto.-----

Tutte le deliberazioni ordinarie vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

La modifica del presente Statuto, lo scioglimento dell'Associazione, devono essere assunte con il voto favorevole di 2/3 dei presenti.-----

Di ogni Assemblea verrà redatto idoneo verbale a cura di un Segretario designato dal Presidente, ovvero nella persona di un Notaio.-----

Art. 20: CONSIGLIO DIRETTIVO-----

Il Consiglio Direttivo è eletto a voto segreto dall'Assemblea per cinque anni e può essere in tutto o in parte riconfermato anche più volte.-----

Si compone di un numero da tre a undici membri, fra i quali vengono designati il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere.-----

Si fa luogo a rinnovo anticipato del Consiglio Direttivo nella sua totalità quando esso venga a perdere, per qualsiasi ragione, la maggioranza dei suoi Membri; in caso diverso i dimissionari o vacanti sono surrogati per cooptazione.-----

Art. 21: RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO-----

Il Consiglio Direttivo si riunisce per convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due dei suoi componenti ed è valido se è presente la maggioranza dei membri. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente con almeno un giorno di preavviso, con qualsiasi mezzo.-----

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La Riunione del Consiglio Direttivo può avvenire anche a distanza mediante l'impiego di sistemi di videoconferenza.-----

Art. 22: FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO-----

Il Consiglio Direttivo ha il compito di mettere in atto le deliberazioni dell'Assemblea, di porre allo studio le iniziative più idonee al raggiungimento dello scopo sociale, di

intraprendere ogni azione per ottenere l'applicazione delle leggi che riguardano il campo d'azione dell'Associazione, di amministrare il patrimonio e le entrate finanziarie dell'Associazione, redigendo alla fine di ciascun anno solare un rendiconto da sottoporre all'esame e approvazione dell'Assemblea entro i termini di legge.-----

Art. 23: PRESIDENTE-----

Il Presidente rappresenta legalmente e in ogni sede l'Associazione e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.-----

Art. 24: VICEPRESIDENTE -----

Il Vicepresidente sostituisce integralmente il Presidente in caso di sua assenza.-----

Art. 25: SEGRETARIO-----

Il Segretario ha il compito di redazione e tenuta dei verbali della corrispondenza, del tesseramento e dell'archivio.

Art. 26: TESORIERE-----

Al Tesoriere compete la tenuta dei libri contabili e dell'amministrazione e la redazione del bilancio consuntivo e preventivo.-----

-----**TITOLO VI**-----

-----**DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**-----

Art. 27: SCIoglimento-----

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci a maggioranza qualificata dei presenti. All'atto della decisione di scioglimento l'Assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e l'eventuale compenso. Estinte interamente le passività sociali, l'eventuale patrimonio o

residuo attivo, verrà devoluto secondo le indicazioni dell'Assemblea per scopi compatibili con l'oggetto sociale.-----

Art. 28: RINVIO-----

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le leggi ed i regolamenti vigenti nella Repubblica di San Marino.-----